

la ricorrente afferma che la Commissione non ha esaminato tutti gli elementi pertinenti delle misure ed il loro contesto. In particolare, secondo la ricorrente la Commissione non ha valutato se la procedura di amministrazione straordinaria italiana abbia determinato, di per sé, la concessione di un aiuto e se il governo italiano abbia modificato la normativa per favorire il piano di Compagnia Aerea Italiana.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione trascurando le possibili alternative alla cessione dei beni di Alitalia, come una liquidazione giudiziaria o una vendita di quote. La ricorrente deduce altresì che la Commissione non ha applicato il criterio dell'investitore privato alla cessione dei beni di Alitalia, in particolare non valutando l'effetto sul prezzo della condizione espressa della continuità di servizio e la condizione implicita che l'acquirente dell'attività di trasporto di viaggiatori sia di origine italiana, non ritenendo che la procedura per la cessione dei beni di Alitalia fosse manifestamente inadeguata, non stimando il vero prezzo offerto da CAI e non definendo criteri per la determinazione del prezzo di mercato dei beni di Alitalia.

La ricorrente afferma, ancora, che la Commissione è incorsa in un errore di identificazione del soggetto tenuto a rimborsare il prestito, che dovrebbe essere CAI, attesa la continuità tra Alitalia e Compagnia Aerea Italiana. La ricorrente sostiene, infine, che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione.

(¹) GU 2009, L 52, pag. 3.

Ricorso proposto il 31 marzo 2009 — Meridiana e Eurofly/Commissione

(Causa T-128/09)

(2009/C 141/97)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Meridiana SpA (Olbia) e Eurofly SpA (Milano) (rappresentanti: N. Green, QC, K. Bacon, Barrister, avv.ti C- Osti e A. Prastaro)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6745 finale;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6745 finale, secondo cui

il procedimento di vendita dei beni della società aeronautica Alitalia, come notificata dalle autorità italiane, non costituisce un aiuto di Stato a favore dell'acquirente (N 510/2008) (¹). Le ricorrenti competono sul mercato del trasporto aereo ed hanno presentato alla Commissione delle denunce relative alle misure notificate dalle autorità italiane.

Le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi a sostegno del loro ricorso.

In primo luogo, esse sostengono che la decisione impugnata è viziata da errori di diritto, da manifesti errori di fatto e da lacune del ragionamento con cui la Commissione conclude che i beni dell'Alitalia sarebbero venduti a prezzi di mercato. In particolare, secondo le ricorrenti, le caratteristiche del procedimento avviato dalla Commissione non dimostrano l'esistenza di una valutazione di esperti indipendenti sui beni dell'Alitalia precedente alle trattative per la vendita di tali beni. Ad avviso delle ricorrenti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto anche omettendo di riconoscere sufficiente rilevanza alla mancanza di un procedimento aperto e trasparente per la vendita dei beni dell'Alitalia.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la conclusione della Commissione secondo cui gli accordi sul trasferimento dei beni non sono stati sottoscritti al fine di eludere l'obbligo di restituire allo Stato si fonda su errori di diritto, manifesti errori di fatto e su un ragionamento lacunoso.

In terzo luogo, secondo le ricorrenti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto ed in una violazione del suo obbligo di motivazione, non avendo esaminato se la stessa normativa sul procedimento speciale di insolvenza, introdotta nel 2008, costituisca un aiuto di Stato a favore dell'Alitalia e del compratore, come sostenuto nella denuncia delle ricorrenti, in quanto, a loro avviso, essa era diretta a consentire il trasferimento dei beni dell'Alitalia.

In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ed ha violato il suo obbligo di motivazione, non avendo esaminato se taluni elementi, contenuti nella denuncia delle ricorrenti dimostrassero l'esistenza dell'aiuto di Stato, in particolare la separazione dei beni dell'Alitalia in circostanze in cui un normale investitore privato avrebbe agito diversamente, la violazione del principio di non discriminazione, l'inclusione dei beni di un'altra società nella vendita e l'acquisto di un'altra società da parte dell'acquirente dei beni dell'Alitalia.

Infine, secondo le ricorrenti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto, non avendo avviato il procedimento formale di indagine ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, ed avendo bensì deciso sul caso sulla base di un'indagine preliminare.

(¹) GU 2009 C 46, pag 6.